Allegato A

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al governo per il coordinamento normativo.
C.875 – 1060 – 1072 – 2330/A

PROPOSTE

ARTICOLO	ARTICOLO VIGENTE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RAZIONALE DELLA PROPOSTA
Art. 1. (Diritto di associazione sindacale)	1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente: "2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o Interforze". 2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione. 3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. 4. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari. 5. L'adesione alle associazioni professionali carattere sindacale tra i militari è libera, volontaria e individuale. 6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge gli allievi delle scuole militari e delle	**N.N.** 2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione**.**	**CONDIVISIBILE**, tuttavia l'introduzione della possibilità di associazioni professionali a carattere sindacale (da ora in poi, sindacati) interforze deve trovare idonea regolamentazione negli articoli successivi, per consentire la medesima agibilità sindacale, a prescindere dalla forma organizzativa prescelta. Lo stato giuridico del personale militare può assumere contenuti diversi in base alle differenti posizioni soggettive giuridiche in cui si trova il singolo interessato. Queste posizioni sono definite stato giuridico e rappresentano la variante dinamica del rapporto tra il singolo e l'amministrazione militare, attualizzando il sistema di doveri e diritti del militare in relazione allo svolgimento o meno dell'attività di servizio. Per quanto riguarda la posizione in congedo, questa comprende quelle categorie di personale militare non più in servizio attivo, ma ancora appartenente alle forze armate, disponibile per eventuali richiami in servizio. L'art. 879 del C.O.M. specifica quali siano le posizioni del militare in congedo: – temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio; – sospeso dalle funzioni del grado; l'art. 880 poi, stabilisce che i militari in congedo appartengono ad una delle seguenti categorie: – ausiliaria; – complemento; – congedo illimitato; – riserva;

ARTICOLO	ARTICOLO VIGENTE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RAZIONALE DELLA PROPOSTA
	accademie militati.		– riserva di complemento; – congedo assoluto. Pertanto, sarebbe opportuno utilizzare la dicitura "congedo assoluto", per escludere il personale non più in servizio, evitando dubbi interpretativi del comma 2 in merito alla possibilità di iscriversi all'associazione sindacale anche per il personale in ausiliaria o complemento (es. Ufficiali in ferma prefissata ex art. 939 del C.O.M.).
Art. 2. (Princìpi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)	1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei princìpi di democraticità, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei princìpi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare. 2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti princìpi: a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche; b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici; c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari; d) assenza di scopo di lucro; e) rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge.	1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e nel rispetto ~~dei princìpi~~ del principio di ~~coesione interna,~~ neutralità ~~efficienza e prontezza operativa~~ delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare. 2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti princìpi: a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche; b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici; c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari; d) assenza di scopo di lucro. e) ~~rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge.~~	**PARZIALMENTE CONDIVISIBILE** I vincoli posti dalla Carta costituzionale, richiamati anche dalla sentenza 120 del 2018 della Corte Cost., riguardano i principi di democraticità (art. 52 Cost.), di neutralità (artt. 97 e 98 Cost.), dai quali discendono la trasparenza e la partecipazione, a tutela della democrazia interna al sindacato. Inoltre, l'Alta Corte ribadisce il divieto di esercizio del diritto di sciopero, preso in esame in un altro articolo di questa legge. Ogni altra limitazione posta in questo articolo relativo ai principi generali dei sindacati militari, contrasta con la libertà di associazione sindacale sancita dal primo comma dell'art. 39 Cost.. Si propone di espungere, quindi, il richiamo al principio di coesione interna (citato in una precedente sentenza della Corte Cost., la 449 del 1999), l'efficienza e la prontezza operativa: principi tipici dei corpi militari dello Stato, ma non tutelati dalla Carta fondamentale al di sopra del diritto di libera associazione sindacale, ai sensi dell'art. 39 Cost.. Infine, si propone di eliminare la lett. e), ai sensi di quanto appena espresso. Per organicità di trattazione questo articolo è la sede naturale per enunciarli in maniera chiara. Ogni rimando ad altri generici articoli della legge non risponde al dettato del citato art. 39 Cost..

ARTICOLO	ARTICOLO VIGENTE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RAZIONALE DELLA PROPOSTA
Art. 3. (Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)	1. Le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro e non oltre i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dispone la trascrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 7. Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza, l'accertamento è svolto dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali. 2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare, entro e non oltre dieci giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale. 3. Le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale comunicano entro e non oltre cinque giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero che ne valuta, ai sensi di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti. 4. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva	1. Le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale, entro ~~e non oltre~~ cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro ~~e non oltre~~ i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dispone la trascrizione in apposito albo ai fini del definitivo ~~dell'~~esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 7. Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza, l'accertamento è svolto dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze. ~~Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.~~ 2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare, entro ~~e non oltre~~ dieci giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro ~~e non oltre~~ i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale. 3. Le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale comunicano entro ~~e non oltre~~ cinque giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero che ne valuta, ai sensi di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti. 4. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva comunicazione all'associazione, che può	**NON PIENAMENTE CONDIVISIBILE** Anche se espressamente richiamato dalla sentenza n.120/2018 della Corte Costituzionale, si ritiene opportuno evidenziare che, l'introduzione di uno specifico meccanismo per la costituzione delle associazioni sindacali non convince nella misura in cui sembra avere sostanziale carattere costitutivo dell'associazione. Infatti, se è vero che la disposizione sembra prevedere un mero controllo di accertamento dei requisiti di legge, e quindi parrebbe trattarsi di mera attività vincolata, in realtà la previsione del divieto di svolgimento dell'attività sindacale e della raccolta dei contributi sindacali nelle more del procedimento per la costituzione (sessanta giorni, ma termine va considerato ordinatorio poiché non è prevista nessun effetto per il suo superamento) fa ritenere che si tratti in sostanza di un provvedimento costitutivo. Sarebbe preferibile prevedere un meccanismo autorizzatorio (analogo a quello previsto, a titolo meramente esemplificativo, in quanto non applicabile per organizzazioni che si occupano di difesa nazionale, per la disciplina delle attività edilizie domestiche, SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività disciplinata dall'art. 19 della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 49, comma 4-bis, della Legge 122/2010 nel quale cioè lo svolgimento dell'attività è consentito da subito o comunque decorso un tempo minimo (30 o 60 gg) per il controllo pubblico dei requisiti). Tale meccanismo avrebbe appunto il pregio di riconoscere la liberalizzazione dell'attività sindacale militare con una mera attività di accertamento da parte del Ministero, senza alcun effetto costitutivo del procedimento. L'associazione potrebbe pertanto operare immediatamente dall'invio della richiesta o al termine del tempo previsto (60 giorni), senza dunque

ARTICOLO	ARTICOLO VIGENTE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RAZIONALE DELLA PROPOSTA
	comunicazione all'associazione, che può presentare, entro e non oltre dieci giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro della pubblica amministrazione. 5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al precedente comma decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente, perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.	presentare, entro ~~e non oltre~~ dieci giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro ~~e non oltre~~ i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro della pubblica amministrazione. 5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al precedente comma decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente, perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.	che un eventuale ritardo amministrativo possa comportare la temporanea ibernazione della costituenda associazione. Va inoltre precisato che analoga disciplina non trova fondamento nelle disposizioni normative che regolano la costituzione delle organizzazioni sindacali della polizia di Stato (ex. Legge 1 aprile 1981 n. 121) Infine a titolo di collaborazione, si evidenzia che nel linguaggio giuridico l'espressione entro e non oltre non è ritenuta necessaria a qualificare un termine come essenziale: lo ha espresso chiaramente una sentenza del 2010 della Corte di Cassazione (Cassazione Civile, sez. II, sentenza 25/10/2010 n° 21838) a proposito di un contratto preliminare; da allora i tribunali si pronunciano in proposito in modo univoco: l'espressione "entro e non oltre il…" sarebbe da intendere come una semplice locuzione di stile e, quindi, insufficiente a rendere essenziale, definitivo e improrogabile il termine cui si accompagna; la locuzione servirebbe solo a indicare una data, senza alcun significato di indifferibilità.
Art. 4. ***(Limitazioni)***	1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è fatto divieto di: a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia ad ordinamento militare; b) preannunciare o proclamare lo sciopero o azioni sostitutive dello stesso o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare;	1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è fatto divieto di: a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia ad ordinamento militare; b) ~~preannunciare o proclamare lo sciopero o azioni sostitutive dello stesso o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare~~; esercitare il diritto di	PARZIALMENTE CONDIVISIBILE b) la proposta emendativa è volta a uniformare normativamente il divieto all'esercizio dello sciopero a quanto sancito per la polizia di Stato nell'articolo n.84 del D.Lgs n. 121/1981.

ARTICOLO	ARTICOLO VIGENTE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RAZIONALE DELLA PROPOSTA
		sciopero né azioni sostitutive di esso, che effettuate durante il servizio, possano pregiudicare l'operatività e la funzionalità delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare,	
	c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia ad ordinamento militare a parteciparvi;	c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia ad ordinamento militare a parteciparvi;	
	d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;	d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale. ~~In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti~~;	d) espungere il limite massimo di categoria sul totale degli iscritti, che limita la libertà di associazione sindacale costituzionalmente garantita, con effetti gravi sul sindacato e sui diritti di ogni cittadino militare di aderire al sindacato da lui prescelto.
	e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, corpo o altro che non sia la Forza armata o il corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza;	e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, corpo o altro che non sia la Forza armata o il corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza;	
	f) assumere una denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, o di organizzazioni politiche;	f) assumere una denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, o di organizzazioni politiche;	
	g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;	g) ~~promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese~~; svolgere propaganda a favore o contro partiti, movimenti, associazioni e organizzazione politiche o candidati ad elezioni;	g) la proposta emendativa è volta mitigare le restrizioni imposte dal comma nello svolgimento di iniziative/attività con partiti politici e uniformare il divieto a quanto sancito per la polizia di Stato nell'articolo n.81 del D.Lgs n. 121/1981. In base a quanto statuito da questo comma, l'incontro della senatrice Pinotti con i rappresentanti del COCER e dei sindacati prima del riordino dei ruoli sarebbe avvenuto *contra legem*.
	h) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero	h) ~~stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del~~	h) Tale previsione normativa è fortemente sperequativa rispetto a quanto previsto per la polizia di Stato dove all'articolo 92, comma 2. Per ragioni di

ARTICOLO	ARTICOLO VIGENTE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RAZIONALE DELLA PROPOSTA
	delle infrastrutture e dei trasporti;	~~Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;~~ h) A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è concesso, nella sede centrale, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali.	opportunità si è voluto limitare tale previsione solo alla sede centrale. Inoltre, il divieto per i sindacati militari di stabilire una sede o il domicilio sociale presso un'infrastruttura del Ministero competente configura una grave discriminazione a loro danno, se si considera che tutte le altre associazioni tra militari, riconosciute dal Ministro competente al pari dei sindacati, possono stabilire una sede o il domicilio sociale presso infrastrutture demaniali del dicastero di riferimento. La norma, come è posta, oltre a configurare una ingiustificata discriminazione, sembra avere come *ratio* la sola necessità di limitare l'operatività dei sindacati militari, soprattutto perché, a differenza delle altre associazioni tra militari riconosciute, non possono avere i primi altre forme di finanziamento a norma di questa legge, mentre i secondi godono anche di finanziamenti statali.
Art. 5. (Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)	1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendone l'assolvimento dei compiti propri delle Forze Armate e senza interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali. 2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti: a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare indicate agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195; b) all'assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti; c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che	~~1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, e senza interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali~~ 1. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti: a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare indicate agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195; b) all'assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti; c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che	**PARZIALMENTE CONDIVISIBILE** Appare pleonastico in questo articolo ripetere che deve essere garantito l'assolvimento dei compiti propri delle Forze Armate. Il richiamo ai due articoli, surrettiziamente rendono efficaci l'azione di concertazione dei COCER in via di estinzione.

ARTICOLO	ARTICOLO VIGENTE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RAZIONALE DELLA PROPOSTA
	cessano dal servizio militare; d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio; e) alle pari opportunità; f) alle prerogative sindacali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, sulle misure di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro; g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari.	cessano dal servizio militare; d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio; e) alle pari opportunità; f) alle prerogative sindacali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, sulle misure di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro; g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari. h) L'assistenza nei procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari;	Si ritiene necessario l'inserimento della previsione per l'assistenza dei propri associati nei procedimenti disciplinari
	3. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.	~~2. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.~~	La previsione ampia di esclusione di materie, in tempo di pace, non ha fondamento costituzionale. La scelta, politica, di limitare in modo così ampio il campo d'intervento dei sindacati, può essere motivata dal disegno di relegare alla sola materia contrattuale l'interazione tra le pubbliche amministrazioni e i sindacati. Ma una tale limitazione non ha eguali in nessun campo del pubblico impiego e per i sindacati del comparto Sicurezza.
	4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, possono: a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da essi eventualmente ritenute opportune; b) essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,	2. In relazione alle materie di cui al comma ~~2~~ 1, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, possono: a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da essi eventualmente ritenute opportune; b) essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari del	

ARTICOLO	ARTICOLO VIGENTE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RAZIONALE DELLA PROPOSTA
	secondo le norme dei rispettivi regolamenti; c) chiedere di essere ricevuti dai ministri competenti, dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.	Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti; c) chiedere di essere ricevuti dai ministri competenti, dagli organi di vertice Interforze o delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.	c) Tale proposta emendativa è volta ad estendere la possibilità di incontro con il Capo di Stato maggiore della Difesa e con il Segretario Generale Direttore Nazionale degli Armamenti.
Art. 6. (Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche di livello regionale o territoriale. 2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie: a) informazione e consultazione degli iscritti; b) esercizio delle prerogative sindacali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, sulle misure di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro; c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale di comparto interloquendo con l'amministrazione centrale di riferimento; d) formulazione di pareri e proposte agli organismi elettivi direttivi delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche di livello regionale o territoriale. 2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali~~, nelle seguenti materie:~~ ~~a) informazione e consultazione degli iscritti;~~ ~~b) esercizio delle prerogative sindacali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, sulle misure di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;~~ ~~c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale di comparto interloquendo con l'amministrazione centrale di riferimento;~~ 3. Possono formulare ~~formulazione di~~ pareri e proposte agli organismi elettivi direttivi nazionali delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari	**PARZIALMENTE CONDIVISIBILE** L'indicazione delle materie d'intervento delle articolazioni periferiche appare oltremodo riduttiva, senza l'indicazione della possibilità di interlocuzione con i Comandanti/Datori di lavoro delle articolazioni periferiche del Ministero della Difesa.
Art. 7. (Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)	1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.	1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate ~~esclusivamente~~ con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo e con ogni altra modalità di finanziamento prevista dalla legge per le associazioni tra militari e le associazioni senza scopo di lucro. ~~Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.~~	**PARZIALMENTE CONDIVISIBILE** La previsione restrittiva del primo comma non consentirebbe la minima agibilità sindacale, considerando che la realtà associativa sindacale nel mondo militare avrà bisogno di molti anni per essere percepita come auspicabile, o anche solo legittime, dal personale in servizio o in ausiliaria. Inoltre, vista la previsione dell'articolo 5 sulla obbligatorietà del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione, più restrittiva di quanto la legge preveda per i sindacati dei lavoratori e per quelli delle forze di polizia ad

ARTICOLO	ARTICOLO VIGENTE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RAZIONALE DELLA PROPOSTA
	2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari interessata. 4. Le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro competente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari predispongono annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità.	2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari interessata. 4. Le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro competente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari predispongono annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità.	ordinamento civile, appartenenti allo stesso comparto Sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 195/1995, ogni eventuale ulteriore forma di finanziamento ammessa dalla legge troverebbe un riscontro diretto nei bilanci pubblicati dai sindacati militari.

ARTICOLO	ARTICOLO VIGENTE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RAZIONALE DELLA PROPOSTA
Art. 8. (Cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale	1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia ad ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa. 2. È eleggibile il personale militare in servizio che non si trovi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale e che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o che non rivesta l'incarico di comandante di Corpo, che non risulti frequentatore o allievo delle scuole o delle accademie militari, purché in possesso dei seguenti requisiti: non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi. 3. La durata delle cariche è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche elettive di cui al presente articolo sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato. 4. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.	1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo~~, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia ad ordinamento militare,~~ e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa. ~~È eleggibile il personale militare in servizio che non si trovi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale e che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o che non rivesta l'incarico di comandante di Corpo, che non risulti frequentatore o allievo delle scuole o delle accademie militari, purché in possesso dei seguenti requisiti: non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.~~ ~~La durata delle cariche è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche elettive di cui al presente articolo sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.~~ ~~Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte~~.	**PARZIALMENTE CONDIVISIBILE** Comma 1: espungere la previsione dei 5 anni di servizio necessari, immotivatamente restrittiva e senza una base giuridica. Come tale risulta non solo preclusiva delle libertà sindacali e dei diritti dei cittadini militari, ma finisce anche per comprimere irragionevolmente il diritto a partecipare alla vita sindacale di ogni associato. Inoltre, preclude a potenziali ottimi rappresentanti sindacali militari la possibilità di rappresentare i colleghi: questa grave limitazione non trova nessun riscontro in alcuna organizzazione sindacale o nell'attuale sistema della rappresentanza militare. Più in generale, l'articolo sembra eccessivamente restrittivo della libertà sindacale del militare e della libertà organizzativa dell'associazione ponendo vincoli irragionevoli all'eleggibilità a cariche direttive (non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o che non rivesta l'incarico di comandante di Corpo, che non risulti frequentatore o allievo delle scuole o delle accademie militari) o condizioni troppo estese (non si trovi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale; non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi). In particolare, il requisito di non avere riportato condanne per delitti non colposi dovrebbe o essere circoscritto a specifici reati che indichino una ontologia incompatibilità (reati contro la pubblica amministrazione (concussione, corruzione ecc.), reati associativi di stampo criminale; reati contro la libertà sessuale; contro la vita ecc., cioè ipotesi delittuose che denotino il rischio di abuso della posizione dirigenziale nell'ambito dell'organizzazione

ARTICOLO	ARTICOLO VIGENTE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RAZIONALE DELLA PROPOSTA
			sindacale) e/o prevedere un decorso del tempo che rende inoperante il divieto o l'espressa esclusione per condanne di lieve entità. Inoltre, si dovrebbe evitare il rischio che requisiti così stingenti inducano l'amministrazione a usare arbitrariamente i propri poteri ispettivi per mettere fuori gioco attivisti sindacali non graditi, ad esempio con promozione di giudizi penali volti strumentalmente a rendere ineleggibile il militare imputato. Non si comprende poi il perché si debba disciplinare la durata del mandato, laddove analoga fattispecie non è disciplinata per la Polizia di Stato.
Art. 9. (Svolgimento dell'attività sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)	1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio. 2. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettativa sindacale non retribuiti. 3. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, è fissato: a) il contingente massimo di distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, nonché il numero massimo annuo di permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative; b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concesse ai rappresentanti sindacali.	1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari ~~svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio.~~ possono svolgere attività sindacale durante e fuori dall'orario di servizio, ma le riunioni in orario di servizio possono essere autorizzate nel limite previsto dal successivo art. 10. 2. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettativa sindacale non retribuiti. 3. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, è fissato: a) il contingente massimo di distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, nonché il numero massimo annuo di permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative; b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concesse ai rappresentanti sindacali.	**PARZIALMENTE CONDIVISIBILE** Il comma 1 sembra eccessivamente restrittivo della libertà sindacale del militare e della libertà organizzativa dell'associazione: nessun militare potrebbe di conseguenza parlare a un collega, contemporaneamente rappresentante sindacale, senza il rischio di incorrere in un provvedimento disciplinare.

ARTICOLO	ARTICOLO VIGENTE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RAZIONALE DELLA PROPOSTA
	4. La ripartizione tra le associazioni sindacali militari del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in proporzione al grado di rappresentatività accertata ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.	4. La ripartizione tra le associazioni sindacali militari del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in proporzione al grado di rappresentatività accertata ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.	
	5. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato che, accertati i requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, provvedono, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della difesa o, per il personale della Guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.	5. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato che, accertati i requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, provvedono, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della difesa o, per il personale della Guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.	
	6. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, nonché al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.	6. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, nonché al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.	
	7. È vietato l'utilizzo in forma compensativa della ripartizione dei distacchi, nonché l'utilizzo degli stessi in forma frazionata.	7. È vietato l'utilizzo in forma compensativa della ripartizione dei distacchi, nonché l'utilizzo degli stessi in forma frazionata.	
	8. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite non possono durare più di tre anni. Nessun militare può esservi posto più di cinque volte; tra ciascun distacco o aspettativa	8. ~~I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite non possono durare più di tre anni. Nessun militare può esservi posto più di cinque volte; tra ciascun distacco o~~	Il comma 8 va espunto, in quanto restrittivo della

ARTICOLO	ARTICOLO VIGENTE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RAZIONALE DELLA PROPOSTA
	sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.	~~aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.~~	libertà sindacale e dei principi di democraticità e rappresentatività sanciti anche nella presente legge.
	9. I dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima e in casi eccezionali almeno 48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente titolo. Il predetto comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e venga garantita la regolare funzionalità del servizio.	8. I dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima e in casi eccezionali almeno 48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente titolo. ~~Il predetto comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e venga garantita la regolare funzionalità del servizio.~~	Comma 8: la formulazione dell'ultima parte del comma appare eccessivamente discrezionale per l'autorità concedente.
	10. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.	9. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.	
	11. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 9 da parte della associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha richiesto ed utilizzato il permesso.	10. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 9 da parte della associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha richiesto ed utilizzato il permesso.	
	12. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun rappresentante sindacale nove turni giornalieri di servizio.	11. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero ~~e non possono superare mensilmente per ciascun rappresentante sindacale nove turni giornalieri di servizio~~.	Comma 11: la previsione di un limite massimo di nove turni giornalieri appare eccessivamente restrittiva, non risultando limitazioni simili per altre organizzazioni sindacali, anche nelle forze di polizia ad ordinamento civile dello stesso comparto sicurezza. Appare oltremodo stridente, se si considera che una tale limitazione non è prevista neanche con il sistema attuale di rappresentanza militare.
	13. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo, è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati	12. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo, è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di	

ARTICOLO	ARTICOLO VIGENTE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RAZIONALE DELLA PROPOSTA
	all'effettivo svolgimento delle prestazioni. 14. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività a carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari. 15. Il decreto legislativo di cui al comma 14 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentite le associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, da rendersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 14 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.	quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. 13. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività a carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari. 14. Il decreto legislativo di cui al comma 14 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e ~~sentite~~ in accordo con le associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, da rendersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 14 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e	Vista l'importanza e l'ampio spettro di intervento, che copre oggettivamente tutte le attività proprie delle compagini militari, si ritiene opportuno il pieno coinvolgimento dei sindacati militari rappresentativi a livello nazionale, ai sensi dell'art. 13.

ARTICOLO	ARTICOLO VIGENTE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RAZIONALE DELLA PROPOSTA
	Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. 15-bis. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.	con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. 15. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.	
Art. 10. ***(Diritto di assemblea)***	1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente legge, i militari, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni: a) anche in uniforme, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne concorda le modalità d'uso; b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme. 2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante l'orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione con almeno cinque giorni di anticipo ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente. 3. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.	1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente legge, i militari, ~~fuori dell'orario di servizio~~, possono tenere riunioni: a) anche in uniforme, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne concorda le modalità d'uso; b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme. 2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante l'orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, ~~secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio~~, previa comunicazione con almeno cinque giorni di anticipo ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente. ~~3. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.~~	**PARZIALMENTE CONDIVISIBILE** Da rivedere il comma 1, per un refuso non conforme a quanto stabilito dal successivo comma 2. Comma 2: espungere l'inciso sulle disposizioni che regolano l'assenza dal servizio o chiarire meglio, nel caso si voglia creare l'assenza per servizio per partecipazione ad assemblee sindacali. Comma 3: il preavviso di cinque giorni serve al comando interessato coordinare quanto necessario. L'onere del sindacato è il preavviso, la compatibilità deve essere a carico del comando interessato. Espungere.

ARTICOLO	ARTICOLO VIGENTE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RAZIONALE DELLA PROPOSTA
	4. Le eventuali controversie sono regolate dall'articolo 17.	3. Le eventuali controversie sono regolate dall'articolo 17.	Comma 3: verificare dopo la riformulazione dell'art. 17.
Art. 11. (Procedure di contrattazione)	1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La medesima procedura si applica alle Forze Armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza per tutto il personale in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare. 3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni: a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o suo rappresentante, accompagnato dai Capi di Stato Maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze	1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La medesima procedura si applica alle Forze Armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza per tutto il personale in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare. 3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni: a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o suo rappresentante, accompagnato dai Capi di Stato Maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del	**CONDIVISIBILE CON MODIFICA AL CO. 4**

ARTICOLO	ARTICOLO VIGENTE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RAZIONALE DELLA PROPOSTA
	di polizia a ordinamento militare; b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. 4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie: a) per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195; b) per le Forze di polizia ad ordinamento militare, le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.	Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare; b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. 4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie: a) per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195; b) per le Forze di polizia ad ordinamento militare, le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195; c) per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, le materie di cui all'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.	Inserire la lettera c), per la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, nel rispetto di sostanziale perequazione dei trattamenti economici e normativi dei dirigenti citati.
Art. 12. ***(Obblighi delle amministrazioni)***	1. Le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego del personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano	1. Le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego del personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o	**PARZIALMENTE CONDIVISIBILE** La comunicazione deve essere inviata dalle amministrazioni competenti alle organizzazioni sindacali per le materie previste dal presente articolo, anche a mezzo elettronico quale la posta elettronica certificata.

ARTICOLO	ARTICOLO VIGENTE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RAZIONALE DELLA PROPOSTA
	la condizione lavorativa del personale militare. Tale obbligo di comunicazione è assolto anche attraverso la pubblicazione di tali dati nei portali telematici istituzionali.	indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare. ~~Tale obbligo di comunicazione è assolto anche attraverso la pubblicazione di tali dati nei portali telematici istituzionali.~~	
Art. 13. ***(Rappresentatività)***	1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia ad ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia ad ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività in misura non inferiore al 3 per cento della forza effettiva, in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime. 2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.	1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza ~~effettiva~~ sindacalizzata complessiva della Forza armata o della Forza di polizia ad ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia ad ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività in misura non inferiore al ~~3~~ 4 per cento della forza ~~effettiva~~ sindacalizzata, in ragione ~~della~~ di ogni singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare rappresentata, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime. 2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.	**NON CONDIVISIBILE** Comma 1: la previsione della rappresentatività sulla forza effettiva e non su quella sindacalizzata, come avviene invece per ogni organizzazione sindacale nell'ordinamento italiano, sembra voler immettere la chiara richiesta formulata dagli Stati Maggiori e dai Comandi generali in sede di audizione, volta a limitare l'operatività delle neo-costituite organizzazioni sindacali militari. Prevedere un calcolo sulla forza effettiva in un ordinamento che, fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 120/2018, vietava tali organizzazioni, significa rendere impossibile ogni forma di rappresentanza sindacale delle esigenze dei lavoratori militari, eludendo la portata storica della sentenza dell'alta Corte e dello stesso dettato costituzionale in materia dei diritti dei lavoratori militari. Inoltre, la differente previsione per organizzazioni sindacali interforze e il fatto che non sia di pari livello ed obbligatoria per tutte le Forze armate/Corpi di polizia rappresentate dal sindacato interforze, rappresenta una grave ingiustificata discriminazione.

ARTICOLO	ARTICOLO VIGENTE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RAZIONALE DELLA PROPOSTA
Art. 14. ***(Tutela e diritti)***	1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari: a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale; b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale, di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando, le attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina, d'imbarco necessari per l'avanzamento e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza; c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza; d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all'articolo 5;	1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari: a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale; b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, ~~salvi i casi di incompatibilità ambientale,~~ di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando, le attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina, d'imbarco necessari per l'avanzamento e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza~~, anche~~ per dichiarazione dello stato di emergenza; ~~c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza;~~ c) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare ~~nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all'articolo 5;~~ possono	**PARZIALMENTE CONDIVISIBILE** Comma 1 b) espungere i casi di incompatibilità ambientale, che possono portare a procedimenti discrezionali per l'amministrazione militare per allontanare rappresentanti sindacali liberamente eletti, ma non graditi alla catena di comando; nell'ultima parte del comma, limitare i casi straordinari di necessità e urgenza alla dichiarazione dello stato di emergenza, per non aprire a una discrezionalità dell'amministrazione non suffragata da elementi oggettivi di emergenza. c) espungere: non si comprende una doppia previsione (decisione del singolo no, se previsto dall'amministrazione sì) per l'impiego in territorio estero, se non con la volontà di porre un evidente deterrente all'impegno sindacale del personale in servizio. Una tale limitazione non è attualmente presente per nessun sindacato di polizia e per i delegati della rappresentanza militare, che possono essere impiegati singolarmente o con l'unità e decadono dopo sei mesi e un giorno d'impiego all'estero.

ARTICOLO	ARTICOLO VIGENTE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RAZIONALE DELLA PROPOSTA
	possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge; e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.	interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge; d) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.	d) espungere la limitazione alla manifestazione del pensiero alle sole materie previste dall'art. 5.
Art. 15. ***(Informazione e pubblicità)***	1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale possono essere resi pubblici secondo le modalità previste dai rispettivi statuti. 2. Ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore. 3. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari è inserita la materia «elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare».	1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale possono essere resi pubblici secondo le modalità previste dai rispettivi statuti. 2. Ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni ~~esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.~~ 3. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari è inserita la materia «elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare».	**PARZIALMENTE CONDIVISIBILE** Comma 2: espungere la parte che limita la libertà di espressione.
Art. 16. ***(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di***	1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri		**CONDIVISIBILE**

ARTICOLO	ARTICOLO VIGENTE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RAZIONALE DELLA PROPOSTA
attuazione)	direttivi: a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare; b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge; c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti; c-bis) semplificare e rendere più efficienti le procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, ivi compresi la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività. 2. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è sottoposto al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. 3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge. 4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia		

ARTICOLO	ARTICOLO VIGENTE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RAZIONALE DELLA PROPOSTA
	e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13. 4-*bis*. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.		
Art. 17. ***(Giurisdizione)***	1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari. 2. I giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119, codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 3. All'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *m-sexies)*, è aggiunta la seguente: « *m-septies)* i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che li rappresenti ». 4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo	~~1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.~~ ~~2. I giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119, codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.~~ ~~3. All'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-sexies), è aggiunta la seguente: « m-septies) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che li rappresenti ».~~ ~~4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo~~	**NON CONDIVISIBILE** La questione sulla giurisdizione sembra essere quella maggiormente critica. Infatti, su questa si gioca una partita che trascende il mero dato tecnico, poiché tale disposizione derogatoria della tradizionale giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, è assai controversa. Infatti sembrerebbe quasi un tentativo di depotenziare la riconosciuta libertà sindacale, ritenendo il giudice amministrativo tendenzialmente più prossimo alle esigenze dell'Amministrazione, mentre i vertici militari perlomeno vorrebbero mantenere anche in questo caso il rassicurante riferimento del giudice amministrativo per assicurare un forte carattere di specialità della disciplina della libertà sindacale militare rispetto a quella ordinaria. A parte questo rilevante aspetto di natura politica, cioè se dare piena rilevanza alla riconosciuta libertà di associazione sindacale militare o depotenziarla con la previsione di un'irriducibile specialità, c'è da tenere conto anche di alcuni profili critici sul piano giuridico. Intanto, la previsione di una diversa

ARTICOLO	ARTICOLO VIGENTE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RAZIONALE DELLA PROPOSTA
	unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Se la controversia è relativa a condotte antisindacali consistenti in diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 2 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 17-*bis*.	~~unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Se la controversia è relativa a condotte antisindacali consistenti in diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 2 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 17-bis.~~	giurisdizione diventa un fattore di ostacolo per una progressiva integrazione e omogeneità di trattamento per gli appartenenti alle forze di polizia. Inoltre, la diversità di plessi giurisdizionali non elimina il rischio di orientamenti giurisprudenziali divergenti, anche se questo può essere un rischio nel breve periodo, avendo ormai conosciuto "procedure" per l'allineamento delle due giurisdizioni nei casi di contrasto giurisprudenziale.
	5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al comma 4, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione stessa, è notificata tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, oppure consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla commissione di conciliazione competente, che ne cura l'invio di copia digitale all'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve precisare: a) denominazione e sede dell'associazione, nonché nome del legale rappresentante e indicazione dell'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi; b) luogo dove è sorta la controversia; c) esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.	~~5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al comma 4, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione stessa, è notificata tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, oppure consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla commissione di conciliazione competente, che ne cura l'invio di copia digitale all'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve precisare:~~ ~~a) denominazione e sede dell'associazione, nonché nome del legale rappresentante e indicazione dell'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;~~ ~~b) luogo dove è sorta la controversia;~~ ~~c) esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.~~	
	6. L'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i	~~6. L'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in~~	

ARTICOLO	ARTICOLO VIGENTE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RAZIONALE DELLA PROPOSTA
	dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa nei successivi trenta giorni la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinanzi alla commissione per l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presenziare il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione stessa. 7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, 5 e 6 riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Se non si raggiunge l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso avanti al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2. 8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva in giudizio in sede civile, penale e amministrativa quando sussiste interesse diretto in relazione alle materie di competenza di cui all'articolo 5 della presente legge.	~~diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa nei successivi trenta giorni la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinanzi alla commissione per l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presenziare il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione stessa.~~ ~~7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, 5 e 6 riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Se non si raggiunge l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso avanti al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2.~~ ~~8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva in giudizio in sede civile, penale e amministrativa quando sussiste interesse diretto in relazione alle materie di competenza di cui all'articolo 5 della presente legge.~~	
Art. 17-bis ***(Procedure di conciliazione)***	1. È istituita presso il Ministero della difesa, senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, della presente legge aventi rilievo nazionale. Per la conciliazione di tali controversie riferite al personale della Guardia di finanza è istituita analoga commissione presso il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Sono altresì istituite, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, senza oneri e	~~1. È istituita presso il Ministero della difesa, senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, della presente legge aventi rilievo nazionale. Per la conciliazione di tali controversie riferite al personale della Guardia di finanza è istituita analoga commissione presso il Ministero dell'economia e delle finanze.~~ ~~2. Sono altresì istituite, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento~~	**NON CONDIVISIBILE** Vi è qui la questione della conciliazione che non persuade nella misura in cui l'organo preposto è incardinato presso la struttura ministeriale e non, ad esempio, in uno dei qualsiasi organismi accreditati allo svolgimento di un'attività di conciliazione. È infatti forte il rischio che i soggetti scelti per fare parte della commissione centrale di contenzioso siano indotti a essere più vicini alle istanze dei vertici per una maggiore prossimità fisica rispetto al variegato mondo dell'associazionismo militare che è in fase di iniziale costituzione e quindi è un soggetto bisognevole di protezione per una sua robusta

ARTICOLO	ARTICOLO VIGENTE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RAZIONALE DELLA PROPOSTA
	nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, della presente legge aventi rilievo locale. 3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite con regolamento ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400 da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono: a) presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale della Guardia di finanza, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra gli iscritti nell'elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi le giurisdizioni superiori o professori universitari in materie giuridiche. Tale incarico di presidente è svolto a titolo gratuito e non dà luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate; b) composte da appartenenti alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari individuati nell'ambito dei propri iscritti dalle associazioni considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attività per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della Regione amministrativa sede della commissione di cui sono componenti. 4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte	~~militare, senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, della presente legge aventi rilievo locale.~~ ~~3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite con regolamento ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400 da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono:~~ ~~a) presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale della Guardia di finanza, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra gli iscritti nell'elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi le giurisdizioni superiori o professori universitari in materie giuridiche. Tale incarico di presidente è svolto a titolo gratuito e non dà luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate;~~ ~~b) composte da appartenenti alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari individuati nell'ambito dei propri iscritti dalle associazioni considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attività per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della Regione amministrativa sede della commissione di cui sono componenti.~~ ~~4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte~~	crescita. Per questo, si sottolinea che l'articolo, come proposto, non assicura la necessaria terzietà dell'organo di conciliazione, anche in considerazione della presenza di professionisti legali all'interno (o *a latere*) di sindacati militari. Inoltre, non è da sottacere la mancata stima dei costi finanziari ed in termini di risorse umane per la costituzione di queste unità organizzative.

ARTICOLO	ARTICOLO VIGENTE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RAZIONALE DELLA PROPOSTA
	ricorrente è tenuta al versamento, con modalità da definirsi con il regolamento di cui al comma 3, di un contributo pari ad euro 155,00 per le procedure di cui al comma 1 e pari ad euro 105,00 per le procedure di cui al comma 2.	~~ricorrente è tenuta al versamento, con modalità da definirsi con il regolamento di cui al comma 3, di un contributo pari ad euro 155,00 per le procedure di cui al comma 1 e pari ad euro 105,00 per le procedure di cui al comma 2.~~	
Art. 18. ***(Abrogazioni e norme transitorie)***	1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 16 e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2-bis. Non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono i gradi di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, né il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza. 3. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 3 per cento. 4. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.		**CONDIVISIBILE**, da armonizzare il co. 3 con la percentuale che sarà prevista dall'art. 13, se emendato.